Maria Cristina Sergiacomi
(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
Amministratore Delegato CAF DoC spa)

Dichiarazioni dei redditi (PF-SP-SC)
I crediti da bonus edilizi

Bonus edilizi e dichiarazioni dei redditi

Bonus edilizi e dichiarazioni dei redditi

- Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura
- Visto di conformità
- Compilazione dei modelli di dichiarazione

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

Le spese per interventi agevolabili sostenute nel 2022 ed oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, individuate dai codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 (nuovo codice relativo alla detrazione prevista dall'art. 119 ter del DL 34/2020) nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate non devono essere indicate in dichiarazione.

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

Modello 730/2023 – Sezione III A

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

CIRCOLARE N. 28/E

Agenzia Entrate

Roma, 25 luglio 2022

OGGETTO: ***Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021 - Parte seconda***

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a ……., nato/a a ……il ……..codice fiscale ……, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

Righi 730	DICHIARAZIONE
E41-E43	Proprietà dell'immobile.
E41-E43	Possesso di redditi imponibili in Italia.
E41-E43	Che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale.
E41-E53	Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Visto di conformità

Art. 119 del DL 34/2020, comma 11, come modificato dal DL 157/2021

«11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità".

Visto di conformità

Circolare Agenzie entrate del 29 novembre 2021, n. 16
FAQ Agenzia entrate del 28 gennaio 2022

Visto di conformità

Il visto

- non è da richiedere: è il caso del 730 e modello redditi precompilati presentati direttamente dal contribuente o del modello 730 presentato tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- è assorbito dal visto apposto sull'intera dichiarazione dei redditi: è il caso del modello 730 presentato ad un CAF o ad un intermediario abilitato oppure del modello redditi con il visto richiesto per la compensazione orizzontale di importi superiori a 5.000,00 euro;
- va apposto in modo specifico: è il caso del modello redditi senza visto per il quale il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Visto di conformità

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Modello 730/2023 → quadro E sezioni IIIA, IIIB, IIIC E IV

Modello Redditi PF → quadro RP sezioni IIIA, IIIB, IIIC E IV

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2023

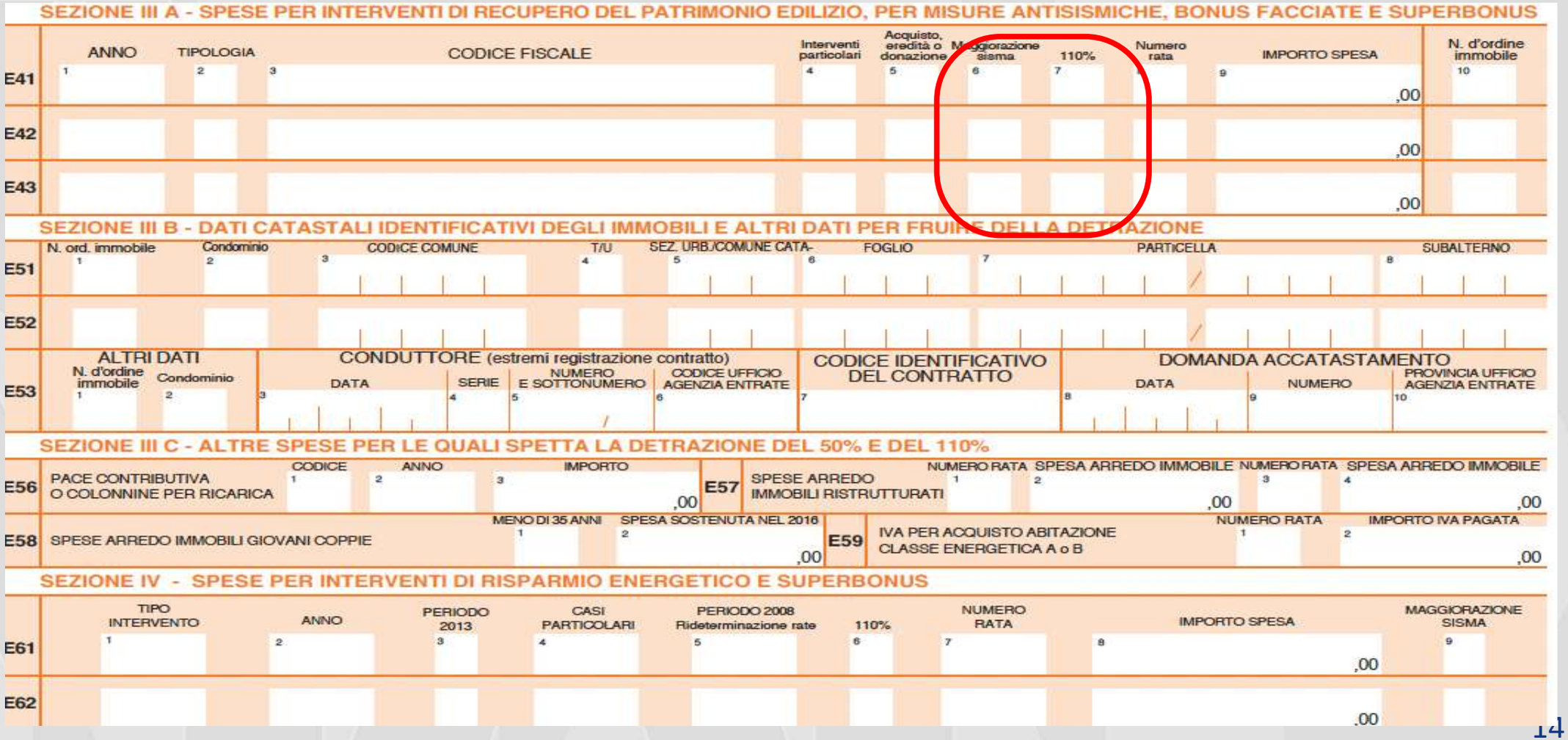

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7		9 ,00	10
E42									,00	
E43									,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATA-	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	2	3	4	5	6	7	8
E52								

	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
E53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

		CODICE	ANNO	IMPORTO			NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1	2	3 ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2 ,00	3	4 ,00

		MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016			NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	1	2 ,00	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	1	2 ,00

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9
E62								,00	

Compilazione della dichiarazione dei redditi

SOCIETÀ DI PERSONE 2023

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP

Spese per le quali spetta una detrazione d'imposta

Mod. N.

RP1

	Codice fiscale	Spese per interventi di recupero	Spese per acquisto mobili	Tipo	Spese per misure antisismiche
	1	2 ,00	3 ,00	4	5 ,00

Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	Bonus facciate	Spese eliminazione barriere architettoniche
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Oneri

RN16 Oneri deducibili

Terzo settore	1 ,00
Altri oneri	2 ,00

RN17 Oneri detraibili

Art. 15, comma 3, TUIR	Recupero patrimonio edilizio 50%	Acquisto mobili 50%	Adozione misure antisismiche 50%	Adozione misure antisismiche 70%
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Adozione misure antisismiche 75%	Adozione misure antisismiche 80%	Adozione misure antisismiche 85%	Bonus verde	Riqualificazione energetica
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
Interventi sull'involucro di edifici	Tipo	Installazione di pannelli solari	Tipo	Sostituzione di impianti di climatizzazione	Tipo
11 ,00	11-A	12 ,00	12-A	13 ,00	13-A
Sostituzione di scaldacqua	Tipo	Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori	Tipo	Acquisto e posa in opera di schermature solari	Tipo
14 ,00	14-A	15 ,00	15-A	16 ,00	16-A
Acquisti e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	Tipo	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	Tipo	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	Tipo
17 ,00	17-A	18 ,00	18-A	19 ,00	19-A
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	
20	21 ,00	22	23 ,00	
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Tipo	Start-up innovative	Affitto terreni agricoli	
24 ,00	24A	25 ,00	26 ,00	
Art. 83, comma1, D.Lgs.117/2017	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Adozione misure antisismiche 110%	Adozione misure antisismiche 110% con incremento	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%
27 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00
Bonus facciate	Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020	Tipo	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020	Tipo
32 ,00	33 ,00	33A	34 ,00	34A
Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020	Tipo	Interventi art. 119, commi 5 e 6, DL 34/2020	Tipo	Spese eliminazione barriere architettoniche	Adozione misure antisismiche 90%
35 ,00	35A	36 ,00	36A	37 ,00	38 ,00

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Compilazione della dichiarazione dei redditi

RS509	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))			,00	,00	,00			,00
RS510	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))			,00	,00	,00			,00
RS511	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))			,00	,00	,00			,00
RS512	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)			,00	,00	,00			,00
RS520	Totale detraibile								,00

	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rata	Importo rata
RS521	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 ,00
RS522			,00	,00	,00		,00
RS523 Totale detraibile							,00

Compilazione della dichiarazione dei redditi

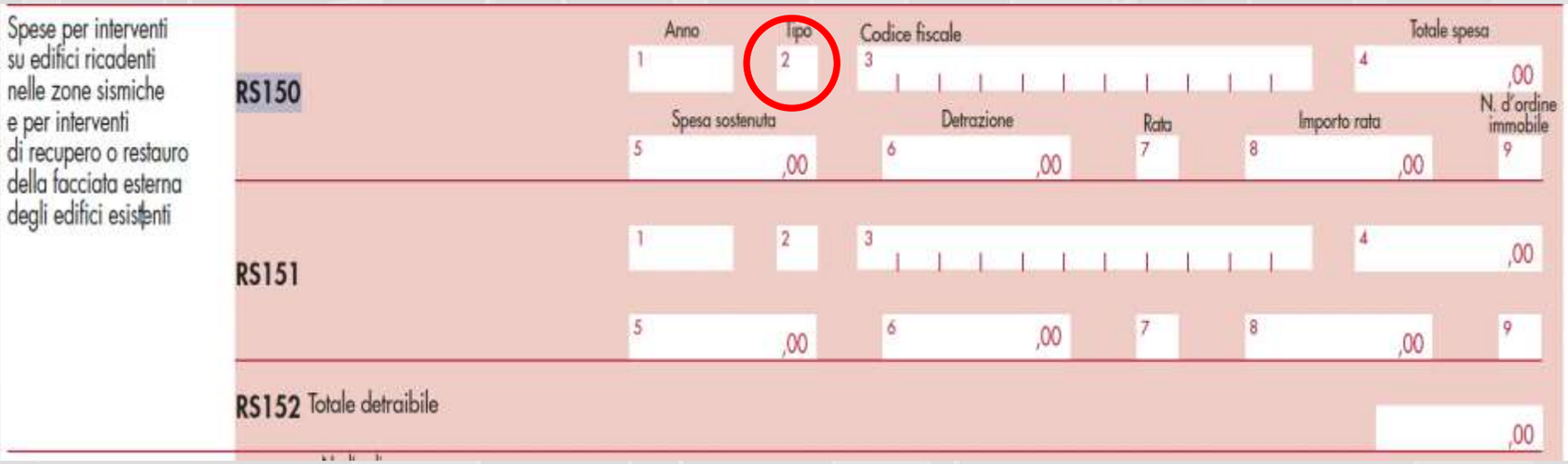

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3			Totale spesa 4 ,00	
		Spesa sostenuta 5 ,00		Detrazione 6 ,00	Rata 7	Importo rata 8 ,00		N. d'ordine immobile 9
	RS151	1	2	3			4 ,00	
		5 ,00		6 ,00	7	8 ,00		9
	RS152 Totale detraibile						,00	

Novità introdotte dal DL 16 febbraio 2023, n. 11
convertito dalla L 11 aprile 2023, n. 38

Riferimenti normativi

- DL n. 11 del 16 febbraio 2023: entrato in vigore il 17 febbraio 2023;
- L 11 aprile 2023, n. 38: entrata in vigore il 12 aprile 2023.

Novità introdotte

Art. 01 Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
Art. 1 Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.
Art. 2 bis Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
Art. 2 ter Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
Art. 2 quater Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Art. 2 quinquies Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.

Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche

Decreto-legge del 16/02/2023 n. 11

Art. 01 Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche

Art. 119, comma 8-bis del DL 34/2020

«8-bis. …
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ***non è consentito*** *l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.*

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

DL 34/2020, art. 121, comma 2

2. … le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) (3) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

DL 34/2020, art. 121, comma 2

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.
…
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

…

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

…

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

In sintesi, quindi, anche successivamente all'entrata in vigore del DL 11/2023 è possibile, esercitare le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, in relazione agli interventi:

- di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020;
- effettuati da soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020 e cioè da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti alla data di entrata in vigore del DL 11/2023;
- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche;

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli ***interventi di cui all'articolo 119*** *del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA*), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;*

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Decreto Legge del 16 febbraio 2023 n. 11

Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli ***interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119*** *del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del DL 34/2020

Detrazioni:

- di cui all’art. 16-*bis* co. 3 del TUIR: detrazione del 50% per il cosiddetto “*bonus* casa acquisti 50%»;
- di cui all’art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013: detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, cosiddetto “sismabonus acquisti”;
- di cui all’art. 16-*bis* co. 1 lett. d) del TUIR : detrazione IRPEF del 50%, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.

Remissione in bonis per l’opzione di cessione del credito

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 2, quinquies

Art. 2 quinquies Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

*1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui al l'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, **se** la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.*

Remissione in bonis per l'opzione di cessione del credito

È quindi riconosciuta la possibilità per il beneficiario della detrazione:

- di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 (riferita sia alle spese sostenute nel 2022 sia alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021) oltre il termine del 31.3.2023;
- avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, anche qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.3.2023.

Questo solo nel caso in cui la cessione venga esercitata a favore di uno dei cosiddetti soggetti "vigilati".

Qualora, invece, la cessione avvenga nei confronti di un cessionario diverso da uno dei "soggetti vigilati", la comunicazione di opzione per la cessione del credito può essere trasmessa dopo il 31.3.2023, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, ma solo se il contratto di cessione è stato concluso prima di tale data.

Remissione in bonis per l’opzione di cessione del credito

Remissione in bonis – riferimenti normativi:

- art. 2 co. 1 del DL 16/2012;
- Circolare Agenzia entrate del 6 ottobre 2022, n. 33, paragrafo 5.4;
- Risoluzione Agenzia entrate 11 ottobre 2022, n. 58

Remissione in bonis per l'opzione di cessione del credito

Circolare Agenzia entrate del 6 ottobre 2022, n. 33, paragrafo 5.4

«Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:

- *sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;*
- *i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;*
- *non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;*
- *sia versata la misura minima della sanzione prevista».*

Remissione in bonis per l'opzione di cessione del credito

Risoluzione Agenzia entrate 11 ottobre 2022, n. 58

«… il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS", già istituito con risoluzione n. 46/E dell'11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore". »

Il versamento dovrà essere contestuale all'adempimento effettuato oltre il termine ordinariamente previsto e comunque entro il temine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva a tale scadenza (quindi 30 novembre 2023 per le spese 2022).

Utilizzo del Superbonus in dieci rate annuali

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 2, comma 3 sexies:

3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente: «8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023*. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».*

Utilizzo del Superbonus in dieci rate annuali

Il nuovo comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che:

- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;
- relativamente agli interventi di cui al presente articolo (quindi quelli agevolati nella misura del 110%),
- la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo;
- a partire dal periodo d'imposta 2023;
- l'opzione è irrevocabile ed è
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- l'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Utilizzo del credito da parte del cessionario in dieci rate annuali

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 2, comma 3 quinquies:

3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al l'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020»;

b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Utilizzo del Credito da parte del cessionario in dieci rate annuali

Era già prevista dall'art. 9 co. 4 del DL 176/2022, la possibilità per i soggetti cessionari di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta, relativi ad interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, non ancora utilizzati e derivanti dalle comunicazioni ex art. 121 del DL 34/2020 inviate entro il 31.10.2022.

Tale facoltà viene estesa:

- anche agli interventi *ex* art. 119-ter del DL 34/2020, cosiddetto "*bonus* barriere 75%", ed al sismabonus, di cui ai co. 1-*bis* - 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013;
- ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati.

Utilizzo del Credito da parte del cessionario in dieci rate annuali

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 fornisce le disposizioni attuative per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Nome di interpretazione autentica

DL 11/2023 artt:

- 2-bis: varianti alla CILA od al diverso titolo edilizio;
- 2-ter, lettera a): stati avanzamento lavori per opzioni Superbonus;
- 2-ter, lettera b): detraibilità per il visto di conformità;
- 2-ter, lettera c): remissione in bonis per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico;
- 2-ter, lettera d): Certificazione SOA;
- 2-quater: compensazione di debiti e crediti di enti impositori diversi;

DL 11/2023 art. 2-ter, lettera a) - stati avanzamento lavori per opzioni Superbonus

Precisa che:

- spese relative ad interventi diversi da quelli che beneficiano del superbonus: l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese;
- spese relative ad interventi che beneficiano del superbonus, l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 è invece subordinato: 1) al sostenimento delle spese e 2) all'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese.

DL 11/2023 art. 2-ter, lettera b) - detraibilità per il visto di conformità

Precisa che ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, non è obbligatorio che esse siano ricomprese nel computo metrico e nell'asseverazione di congruità delle spese effettuati dai tecnici abilitati.

DL 11/2023 art. 2-ter, lettera c) - remissione in bonis per l'asseverazione di riduzione del rischio sismico

Consente di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione di riduzione del rischio sismico DM 58/2017 avvalendosi della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 del DL 16/2012.

Tale documento dovrebbe essere presentato in allegato alla SCIA od alla richiesta di permesso a costruire al momento di presentazione della documentazione al Comune e comunque prima dell'inizio dei lavori.

DL 11/2023 art. 2-quater - compensazione di debiti e crediti di enti impositori diversi

Consente di utilizzare i credi d’imposta anche per pagare i debiti contributivi.

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, ***in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave****, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.»*

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Circolare Agenzia entrate del 6 ottobre 2022, n. 33, paragrafo 2

*«**2. Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione***

…

Di seguito sono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:

- *il **dolo** ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;*

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Circolare Agenzia entrate del 6 ottobre 2022, n. 33, paragrafo 2

«2. Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione

…

- *la **colpa grave** ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).»*

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, inserisce il comma 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020

*«6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122- bis, comma 4, il **concorso nella violazione** che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso **escluso** con riguardo ai **cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione**, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:*

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, inserisce il comma 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Nuovo comma 6-bis all'art. 121 del DL 34/2020

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Nuovo comma 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

Nuovo comma 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.»

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, inserisce il comma 6-ter all’art. 121 del DL 34/2020

*«6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'**attestazione** del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.»*

Responsabilità solidale per il cessionario e casi di esclusione dalla responsabilità

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, inserisce il comma 6-quater all'art. 121 del DL 34/2020

*«6-quater. **Il mancato possesso di parte della documentazione** di cui al comma 6-bis **non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario**, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. **Sull'ente impositore grava l'onere della prova** della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»*

Sottoscrizione di BTP da parte dei soggetti vigilati

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1 sexies all'art. 121 del DL 34/2020

«1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»;

Cessionari Pubbliche amministrazioni

DL 16 febbraio 2023, n. 11, art. 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1 sexies all’art. 121 del DL 34/2020

«a) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).»;”